





Beneficiari

Soggetti titolari di partita IVA residenti o stabiliti in Italia:

- Imprese;
- Lavoratori autonomi (anche GS / Ordini Collegi professionali);
- Titolari di reddito agrario;
- Enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.



Soggetti esclusi

- Soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto;
- Soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del decreto;
- Enti pubblici di cui all'articolo 74 del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917);
- ❖ Intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'articolo 162-bis del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).



Normativa UE

❖ Il contributo a fondo perduto costituisce "Aiuto di Stato", sottoposto alle condizioni ed ai vincoli previsti dalle Sezioni 3.1 "Aiuti di importo limitato" e 3.12 "Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti" della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

5



Condizioni – Ricavi/compensi 2019

- L'accesso al CFP è riservato ai soggetti che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 hanno conseguito:
 - Imprese: ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR non superiori a 10 milioni di euro;
 - Professionisti: compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del TUIR non superiori a 10 milioni di euro;
 - Titolari di reddito agrario: reddito di cui all'articolo 32 del TUIR non superiore a 10 milioni di euro.



Condizioni – Calo fatturato/corrispettivi

* Fatturato/corrispettivi determinato in base alla data di esecuzione dell'operazione (come con DL Rilancio nr. 34/2020 art. 25).

Condizione

Il fatturato medio mensile del 2020 deve essere inferiore di almeno il 30% rispetto al fatturato medio mensile del 2019

❖ FATT. 2020 < (FATT. 2019 − 30%)



Partite IVA aperte dal 1° gennaio 2019

Ai soggetti che hanno aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo viene in ogni caso riconosciuto, anche in assenza di calo del fatturato nella misura minima del 30%, quanto meno nella misura minima.



Ammontare del contributo

❖ Il contributo a fondo perduto spettante viene determinato applicando alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 una percentuale variabile, a seconda dell'ammontare dei ricavi – compensi - reddito agrario conseguiti nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto (2019).

9



Le percentuali

- 60 %, per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 100 mila euro;
- ❖ 50 %, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100 mila euro e fino a 400 mila euro;
- 40%, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro;
- 30%, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a
 5 milioni di euro;
- 20 % per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.



Esempio

- * Fatturato 2019: 90.000 euro, pari a una media mensile di 7.500 euro
- * Fatturato 2020: 81.000 euro, pari ad una media mensile di 6.750 euro
- ❖ VERIFICA SCOSTAMENTO : FATT. 2020 < (FATT. 2019 − 30%)

6.750 E' MAGGIORE DI 5.250 (= 7.500- 30%)

NON SPETTA ALCUN CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO!



Esempio partita IVA aperta 1° aprile 2019

Partita IVA aperta il 1° aprile 2019, ovvero 10 mesi

- * Fatturato 2019: 90.000 euro, pari ad una media mensile, rapportata a 10 mesi, di 9.000 euro
- * Fatturato 2020: 81.000 euro, pari ad una media mensile, rapportata a 12 mesi, di 6.750 euro.
- Lo scostamento minimo del 30% non viene rispettato, fermandosi al 25%, ma visto che si tratta di contribuente attivato nel 2019, il CFP spetta.
- ❖ L'ammontare sarà pari alla differenza dei fatturati medi mensili come sopra determinati (9.000 – 6.750) moltiplicata la percentuale di spettanza (60%)
- * CFP: 1.350 euro.

Esempio

- Ricavi/compensi 2019: euro 240.000
- Fatturato 2019: euro 240.000 pari ad una media mensile di euro 20.000
- Fatturato 2020: euro 12.000 pari ad una media mensile di euro 1.000

VERIFICA SCOSTAMENTO: FATT. 2020 < (FATT. 2019 – 30%):

 $1.000 < (20.000-30\%) \rightarrow OK!$

Determinazione del contributo:

- Differenza dei fatturati medi mensili 2019 e 2020 = euro 19.000
- Percentuale applicabile: 50%

Ammontare del contributo: $19.000 \times 50\% = euro 9.500$.



Richiesta contributo

<u>Istanza telematica</u>

- Necessario provvedimento ADE
- Entro 60 gg dalla data di apertura del canale telematico

Presentazione dell'istanza

- Da parte del contribuente
- Tramite intermediario ex art. 3 comma 3 DPR 322/1998 delegato al servizio del Cassetto Fiscale.



Erogazione contributo

In sede di presentazione dell'istanza occorre scegliere in via irrevocabile se:

- Ottenere l'accredito dell'intero importo in conto corrente
- In alternativa, scegliere di utilizzare interamente il contributo sotto forma di credito d'imposta da compensare con modello F24 (obbligo canali ADE)

Non è possibile destinare

Parte all'accredito e parte alla compensazione



Aspetti fiscali

Indipendentemente dalla modalità di fruizione il contributo:

- Non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi
- Non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR;
- Non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini IRAP.



Fondo perduto non spettante

- Sanzione art. 13, co. 5 D.lgs. n. 471/1997 sanzione dal 100% al 200% della misura del contributo spettante
- Interessi art. 20 D.P.R. N. 600/1973 4% calcolati dalla data di accredito in conto
- Aspetti penali: art. 316 ter c.p. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
 - ☐ Reclusione da 6 mesi a 3 anni
 - Contributo erogato sino a €. 3.999,96: solo sanzione amministrativa variabile da 5.164,00 a 25.822,00 euro; tale sanzione non può comunque superare il triplo del contributo erogato



«Effetti collaterali»

Cancellato CFP operatori con sede nei centri commerciali e operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande

(abrogato art. 1, comma 14-bis e 14-ter, D.L. 137 decreto Ristori)



«Effetti collaterali»

Limitato il CFP "Santuari". Il CFP «centri storici» destinato agli operatori dei centri storici di quei comuni che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, hanno registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti nei comuni stessi, poi esteso ai comuni nei quali sono situati santuari religioni, viene ora mantenuto solo con riferimento ai comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti

(Modifica art. 59 comma 1 lettera a), D.L. 104)





L'Istituto

Decreto Sostegni - art.4 (commi da 4 a 10)


prevede "lo stralcio" dei debiti di importo fino a 5.000 Euro.

«Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010»



L'Istituto

Per effetto della norma richiamata, i carichi rispondenti ai requisiti fissati dalla medesima, senza alcun adempimento a carico del contribuente, verranno automaticamente stralciati alla data stabilita, entro 30 gg, con decreto del MEF.





In attesa del provvedimento del MEF

Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi <u>entro trenta</u> <u>giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione</u> del presente decreto, sono stabilite:

- le modalità di annullamento;
- > le date di annullamento.



Effetti immediati su TUTTI i carichi inferiori a euro 5.000

Fino alla data stabilita dal decreto ministeriale di cui al comma 5 è sospesa:

- 1. la riscossione di tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010;
- 2. i relativi termini di prescrizione.



L'ambito soggettivo

Possono aderire all'istituto tutti i contribuenti che sono titolari di carichi affidati agli agenti della riscossione che rispondono ai seguenti requisiti:

- 1. Persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro
- 2. soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro.

Criticità: soggetti che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi perché non obbligati, evasori, deceduti, cancellati dal reg. imprese (estinti), ecc



L'ambito soggettivo

Persone fisiche, professionisti, imprese individuali, società, enti commerciali e non

Contribuenti soggetti a procedure concorsuali

Contribuenti soggetti alle procedure di composizione della crisi da Sovraindebitamento

Contribuenti con giudizi in corso in merito ai carichi che si intendono definire

Contribuenti che hanno pagato parzialmente il debito che intendono definire

Soggetti che possono aderire allo stralcio



Condizione: reddito

imponibile < 30.000 euro



I carichi oggetto di stralcio

Al fine dell'annullamento automatico dei carichi ai sensi del citato articolo 4 devono presentarsi contestualmente le seguenti condizioni:

Deve trattarsi di carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010

Alla data di pubblicazione del DL l'importo residuo del debito comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni non deve superare cinquemila euro.

Ai fini dello stralcio rileva esclusivamente la data in cui è stato consegnato il ruolo all'ente per la riscossione a nulla rilevando, invece, la data di notifica/spedizione della cartella di pagamento.



I carichi oggetto di stralcio



L'articolo 4, in altri termini, verrà applicato esclusivamente ai ruoli **effettivamente trasmessi telematicamente o consegnati** al Consorzio Nazionale tra i concessionari dal 01/01/2000 al 31/12/2010.



I carichi oggetto di stralcio



Il limite di cinquemila euro deve opportunamente essere riferito "alla singola partita che l'ente impositore ha inviato all'Agenzia delle Entrate Riscossione".



I carichi oggetto di stralcio

Il concetto di carico aveva già formato oggetto di chiarimento in seno alla Circolare n. 2/E 2017, emessa dall'Agenzia delle Entrate in occasione della prima edizione della rottamazione delle cartelle esattoriali.



In tale sede era stato precisato che il concetto di carico è sinonimo di singola partita ovvero la singola frazione o posta di cui si compone il ruolo.

Il *ruolo*, ai sensi dell'art. 10 DPR n. 602/73, non è altro che l'elenco **nominativo dei** debitori e delle somme da essi dovute formato dall'Ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario.

Iscrivere a ruolo significa, pertanto, inserire nell'elenco il nominativo del debitore e la somma dovuta.



I carichi oggetto di stralcio

Alla luce di quanto illustrato, se all'interno di una cartella di pagamento vi sono più carichi (ovvero partite) ciascuno dei quali di importo non superiore ai cinquemila euro compresi interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, sebbene la predetta cartella nel suo complesso sia di importo superiore al limite previsto dell'art. 4, essa sarà comunque oggetto dello stralcio previsto nella richiamata disposizione.



Parimenti, se nella predetta cartella di pagamento vi sono più carichi dei quali alcuni di importo inferiore ai cinquemila euro ed altri di importo superiore lo stralcio riguarderà solo i carichi rientranti nel predetto limite.



I carichi esclusi

Il comma 9 dell'art. 4 del Decreto Sostegni specifica le tipologie di debiti ai quali lo stralcio non si applica.

Si fa riferimento in particolare ai:



Debiti relativi alle "risorse proprie tradizionali" dell'Unione Europea e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione



Debiti derivanti dal **recupero degli aiuti di Stato** considerati illegittimi dall'Unione Europea ovvero da **condanne pronunciate dalla Corte dei conti**



Multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna



Lo stralcio dei ruoli oggetto di richiesta di rottamazione



Potranno invece formare oggetto di stralcio anche i carichi al di sotto dei cinquemila euro per i quali i contribuenti hanno presentato la richiesta di rottamazione e saldo e stralcio.



Ai fini dello stralcio i carichi dovranno comunque essere valutati comprensivi di interessi di ritardata iscrizione e sanzioni .



Le somme già versate sui carichi stralciati

Decreto Sostegni art.4 co. 5



«Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento»



Pertanto, le eventuali somme già versate avranno un trattamento differenziato a seconda che il pagamento sia avvenuto prima o dopo rispetto alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni.



Le somme già versate sui carichi stralciati

Somme versate anche se rottamate o dilazionate

Prima della pubblicazione

Tali somme rimangono definitivamente acquisite

Dopo la pubblicazione è ragionevole ipotizzare:

Tali somme sono **imputate** secondo il seguente ordine:

Ai debiti residui eventualmente inclusi nella definizione agevolata (rottamazione *ter* – saldo e stralcio)

Ai debiti scaduti o in scadenza

In assenza di debiti, tali importi saranno rimborsati al contribuente





Avvisi Bonari «Agevolati»

Decreto Sostegni art. 5 co. 5

Definizione agevolata per controlli automatizzati:



- 1. Art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600
- Art. 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
 n. 633



Oggetto della definizione agevolata

Decreto Sostegni art. 5 co. 5

Definizione agevolata per controlli automatizzati:



- 1. Anno d'imposta 2017 elaborate entro il 31 dicembre 2020 e non inviate (art. 157 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)
- 2. Anno d'imposta 2018 elaborate entro il 31 dicembre 2021

La procedura è totalmente gestita dall'Agenzia delle entrate No istanze o invii di vario genere



Oggetto della definizione agevolata

Decreto Sostegni art. 5 co. 1

Sono <u>escluse</u>:



- Per l'anno d'imposta 2017 tutte le comunicazioni non elaborate entro il 31 dicembre 2020
- 2. Per l'anno d'imposta 2018 tutte le comunicazioni già elaborate e comunicate alla data di entrata in vigore del DL

Possibili effetti distorsivi in caso di presentazioni di dichiarazioni integrative



Soggetti beneficiari

Decreto Sostegni art. 5 co. 2

Contribuenti con:



- 1. Partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del DL
- 2. Che presentano una riduzione del 30% del **Volume d'affari** 2020 rispetto al 2019

La riduzione è verificata direttamente dall'Agenzia delle entrate sulla base:

- 1. Dichiarazioni annuali Iva;
- 2. Dichiarazioni dei redditi per i soggetti non obbligati alla presentazione del modello Iva (in questi casi la riduzione del 30% è verificata sulla base dei ricavi/compensi).



Somme da versare

Decreto Sostegni art. 5 co. 4





- 1. Delle imposte e dei relativi interessi
- 2. Dei contributi previdenziali



L'agevolazione dunque riguarda:

- 1. Sanzioni
- 2. Somme aggiuntive



Modalità di versamento

Decreto Sostegni art. 5 commi 5 e 6

Si applicano le disposizioni generali riguardanti i controlli automatizzati:

- 1. Versamento dell'intero/prima rata entro 30gg dalla ricezione dell'avviso
- Possibile versamento rateale:
- Max 8 rate trimestrali debiti < 5.000 euro
- Max 20 rate trimestrali debiti > 5,000 euro

In caso di omesso o tardivo versamento le somme saranno iscritte a ruolo con sanzioni piene al 30% (decadenza beneficio)



Decreto Sostegni - Sospensione della riscossione



Decreto Sostegni - Sospensione della riscossione

Art. 4 Riscossione

Proroga del periodo di sospensione cartelle di pagamento

- Art. 68 comma 1 DL n. 18 del 2020: "1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 30 aprile 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159".
- Riformulazione dell'articolo 68 del DL n. 18 del 2020 prevedendo la sospensione dei termini di versamento dall'8 marzo 2020 al 30 aprile 2021:
 - Cartelle di pagamento per entrate tributarie e non tributarie;
 - Versamenti da effettuare entro il mese successivo al termine del periodo della sospensione > 31 maggio 2021;
 - Versamenti da effettuarsi in un unica situazione.



Art. 4 - Riscossione - verifica condizioni di sostenibilità

Decadenza dei piani di rateazione in corso con ADER:

- Condizioni ordinarie —-> articolo 19 comma DPR n. 602 del 1973 mancato pagamento di 5 rate
- Condizioni straordinarie
 - Art. 154 DL n. 34 del 2020 piani di rateazione in essere all'8 marzo 2020 e i provvedimenti di accoglimento emessi con le richieste presentate fino al 31 dicembre 2020 —-> mancato pagamento 10 rate
 - Art. 13 decies DL n. 137 del 2020 richieste di rateazione presentate dal 30/11/2020 al 31/12/2021 —-> mancato pagamento 10 rate



Art. 4 - Riscossione - verifica condizioni di sostenibilità

Esempio piano con prima rata al 30 gennaio 2020: il contribuente versa solo le rate di gennaio e febbraio 2020

- Piano in corso all'8 marzo 2021—-> decadenza a 10 rate per effetto Art. 154 DL n. 34 del 2020;
- Nel periodo di sospensione ha accumulato 14 rate non pagate;
- Per non decadere dal piano dovrà versare entro il 31 maggio 2021 5 rate oltre quella in scadenza nel periodo;
- Lasciare sempre un margine di sicurezza.



Art. 4 - Riscossione - verifica condizioni di sostenibilità

Esempio cartella notificata il 02 gennaio 2020 (scadenza 2 marzo 2020, prima della sospensione), prima rata al 30 marzo 2020: il contribuente non versa rate nel periodo di sospensione

- Piano in corso all'8 marzo 2021—-> decadenza a 10 rate per effetto Art. 154 DL n. 34 del 2020;
- Nel periodo di sospensione ha accumulato 14 rate non pagate;
- Per non decadere dal piano dovrà versare entro il 31 maggio 2021 5 rate oltre quella in scadenza nel periodo;
- Lasciare sempre un margine di sicurezza.



Art. 4 - Riscossione - differenza dei termini

Esempio cartella notificata il 01 marzo 2020:

- Scadenza versamento in assenza di sospensione —-> 30 aprile 2020;
- Scadenza versamento con sospensione dei versamenti —-> 29 giugno 2021 in quanto a seguito della sospensione il termine inizia a decorrere il primo maggio 2021;
- E' opportuno presentare l'istanza di rateazione entro il 31 maggio 2021;
- > Termine di impugnazione 30 aprile 2020.



Art. 4 - Riscossione - differenza dei termini

Effetti della sospensione:

- restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° marzo 2021 alla data di entrata in vigore del Decreto, sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi
- restano acquisiti, per quanto attiene ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive
- agli accantonamenti effettuati e alle somme accreditate nel suddetto periodo all'agente della riscossione e ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b), del Decreto legislativo n. 446/1997 si applicano le disposizioni dell'art. 152, comma 1, terzo periodo, del DL n. 34/2020, con la conseguenza che i primi restano fermi e le seconde restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate
- > sospensione procedura di verifica di cui all'articolo 48-bis DPR n. 602 del 1973



Art. 4 - Riscossione

Effetti della sospensione:

- Proroga termini di prescrizione e decadenza:
- Carichi affidati all'agente delle riscossione nel periodo di sospensione e fino al 31/12/2021
- Carichi affidati successivamente relativi a:
 - Somme dovute per controlli art. 36-bis DPR n. 600 del 1973 e 54-bis DPR n.
 633 del 1972 relative al 2017
 - Somme dovute a tassazione separata relative al 2016
 - Somme dovute per. Controlli 36-ter DPR 600 del 1973 relative a 2016 e 2017



Art. 4 - Definizioni agevolate in corso

- * Rottamazione Ter e Saldo e Stralcio articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145
- Nuovi termini: viene sostituito il comma 3 dell'articolo 68 del DL n. 18 del 2020 prevedendo:
 - rate da corrispondere nell'anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021:
 - entro il 31 luglio 2021, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2020;
 - entro il 30 novembre 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio, e il 31 luglio 2021.
- Si applica la **tolleranza** di 5 giorni prevista dall'articolo 3, comma 14-bis del DL n. 119 de 2018.



Art. 4 - Altre proroghe

Proroga al 31 marzo 2021:

- del termine previsto per l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate delle certificazioni uniche
- del termine previsto per l'invio, da parte dei soggetti obbligati ad inviare all'Agenzia delle Entrate le informazioni utili per la predisposizione della dichiarazione compilata (a titolo d'esempio banche, assicurazioni, enti previdenziali, amministratori di condominio, università, asili nido, veterinari, eccetera) delle comunicazioni a cui questi soggetti sono obbligati.

Proroga al 10 maggio 2021 della messa a disposizione della dichiarazione precompilata



Art. 4 - Altre proroghe e Superbonus

Amministratore di condominio deve comunica:

- dati relativi alle spese sostenute nell'anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Nella Comunicazione devono essere indicate le quote di spesa imputate ai singoli condomini
- nella comunicazione bisogna indicare i soggetti che hanno ceduto il credito la cui comunicazione è possibile entro il 31 marzo 2021 a seguito del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22/02/2021 prot. n. 2021/51374
- attenzione alle duplicazioni che verranno riportate in dichiarazione precompilata



Decreto "Sostegni"

Interventi in materia di lavoro



Trattamenti di integrazione salariale Art. 8

Per i datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono riconosciute, nei confronti dei lavoratori in forza presso le aziende alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni:

- ➤ 13 settimane di trattamenti salariali per le aziende aderenti alla Cassa integrazione guadagni Ordinaria di cui agli articoli 19 e 20 del decreto n.18/2020 e ss.mm.ii da fruire nel periodo compreso tra il 1 aprile 2021 e il 30 giugno 2021 (Cigo);
- ➤ 28 settimane di trattamenti salariali per le aziende aderenti alla Cassa integrazione in deroga e ai Fondi di integrazione salariale di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto n.18/2020 e ss.mm.ii da fruire nel periodo compreso tra il 01 aprile 2021 e il 31 dicembre 2021 (Cigd Fis Fsba);
- ➤ 120 giornate di trattamenti salariali per le aziende aderenti alla Cisoa ai sensi dell'articolo 19, comma 3-bis, del decreto n.18/2020 e ss.mm.ii da fruire nel periodo compreso tra il 1 aprile 2021 e il 31 dicembre 2021 (Cisoa).



Trattamenti salariali 2021

TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE LEGGE DI BILANCIO 2021

CIGO	CIGD – FIS – FSBA	CISOA	BENEFICIARI
12 settimane dal 1	12 settimane dal 1	90 giornate dal 1	Lavoratori in forza
gennaio al 31 marzo	gennaio al 30 giugno	gennaio al 30 giugno	alla data del 4
2021	2021	2021	gennaio 2021

TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE DECRETO SOSTEGNI

CIGO	CIGD – FIS – FSBA	CISOA	BENEFICIARI
13 settimane dal 1	28 settimane dal 1	120 giornate dal 1	Lavoratori in forza
aprile al 30 giugno	aprile al 31 dicembre	aprile al 31 dicembre	alla data di entrata in
2021	2021	2021	vigore del decreto
			Sostegni

Trattamenti di integrazione salariale



Per le domande di integrazione salariale di cui al decreto Sostegni, la trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell'INPS o a saldo delle anticipazioni dell'acconto del 40%, nonché, relativamente all'accreditamento della contribuzione figurativa, dovrà essere effettuata con la nuova procedura di presentazione del flusso UniEmens-Cig.



Allo scopo di razionalizzare il sistema di pagamento delle integrazioni salariali, tutti i trattamenti di cassa integrazione di cui al decreto Sostegni potranno essere concessi sia con modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, compreso l'anticipo del 40%, sia con anticipazione da parte dell'impresa, ai sensi dell'art.7 del D.lgs. 148/2015.



Per tali trattamenti non è dovuto alcun contributo addizionale.



Trattamenti di integrazione salariale



Le domande di accesso ai trattamenti di cui ai commi 1 e 2 sono presentate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.



Trattamenti di integrazione salariale

In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo da parte dell'INPS, il datore di lavoro è tenuto a inviare all'Istituto i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, o, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini di cui al presente comma sono spostati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.





Divieto di licenziamento:

Fino al 30 giugno 2021, resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli artt. 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n.223 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Fino alla medesima data, resta altresì preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero di dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n.604 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.





Divieto di licenziamento:




Dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021, il divieto di licenziamento, così come sopra specificato, è esteso nei confronti dei datori di lavoro che accedono ai trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga, di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto legge n.18/2020 e ss.mm.ii.



Lavoratori stagionali, turismo e degli stabilimenti termali

Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti

termali, che hanno cessato involontariamente il proprio rapporto di lavoro nel





Altri lavoratori che hanno diritto all'indennità di 2400 euro

Lavoratori delle seguenti categorie:

- a. Dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo; 15
- b. Intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto;



Altri lavoratori che hanno diritto all'indennità di 2400 euro

Lavoratori delle seguenti categorie:

- a. lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto alla Gestione separata, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
- b. incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data di entrata in vigore del presente decreto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.



Disposizioni in materia di NASPI

Per le nuove prestazioni di NASPI, concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto Sostegni e <u>fino al 31 dicembre 2021</u>, il requisito dei 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione, non trova applicazione.



Disposizioni in materia di Reddito di emergenza

Il reddito di Emergenza (REM), di cui all'articolo 82 del decreto-legge n. 34/2020 e ss.mm.ii, è riconosciuto per **tre quote**, ciascuna pari a 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo2019, n. 26, fino ad un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE,per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2021.



Proroga Navigator

Gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa conferiti da ANPAL Servizi S.p.a., sono prorogati fino **al 31 dicembre 2021**, inoltre, il servizio prestato dai navigator ai sensi del comma 3, articolo 12, del decreto legge n.4/2019, costituisce titolo di preferenza nei concorsi pubblici banditi dalle regioni e dagli enti ed Agenzie dipendenti dalle medesime.





D.L. sostegno

Titolo II - Le misure per il lavoro


- Art. 7 (disposizioni finanziarie relative a misure di integrazione salariale)
- Art. 8 (nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale)
- Art. 9 (rifinanziamento del fondo sociale per occupazione e formazione, integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per i dipendenti ex ILVA nonché misure a sostegno del settore aeroportuale)
- Art. 10 (indennità lavoratori stagionali del turismo, stabilimenti termali, spettacolo e sport)
- Art. 11 (rifinanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza)
- Art. 12 (ulteriori disposizioni in materia di reddito di emergenza)
- Art. 13 (incremento del fondo per il reddito di ultima istanza per i professionisti)
- Art. 14 (incremento del fondo straordinario per il sostegno degli enti del terzo settore)
- Art. 15 (misure a sostegno dei lavoratori in condizione di fragilità)
- Art. 16 (disposizioni in materia di nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego naspi)
- Art. 17 (disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine)
- Art. 18 (proroga navigator ANPAL servizi spa)
- Art. 19 (esonero contributivo per le filiere agricole della pesca e dell'acquacoltura) [MIPAAF]



Continua il blocco dei licenziamenti: analisi e conseguenze

Continua il blocco dei licenziamenti: analisi e conseguenze

Il perdurare del blocco dei licenziamenti, è costituzionale?





Continua il blocco dei licenziamenti: analisi e conseguenze

Proroga blocco dei licenziamenti

ARTICOLO 8, co. 9 e 10

9 - Fino al 30 giugno 2021, resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Fino alla medesima data di cui al primo periodo, resta, altresì, precluso al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.



Proroga blocco dei licenziamenti

ARTICOLO 8, co. 9 e 10

10 - Dal 1º luglio al 31 ottobre 2021 ai datori di lavoro di cui ai commi 2 e 8 * resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta, altresì, preclusa indipendentemente dal numero dei dipendenti la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.



Proroga blocco dei licenziamenti

ARTICOLO 8, co. 11

11 - Le sospensioni e le preclusioni di cui ai commi 9 e 10 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa consequente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (diritto alla Naspi - ndr). Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

Escamotage per cessare comunque i rapporti....



Art. 15 (Misure a sostegno dei lavoratori in condizione di fragilità)

Riferimenti normativi	Malattia trattata come ricovero ospedaliero	Smart Working anche con utilizzo in altre mansioni che rientrano nel medesimo livello d'inquadramento e categoria legale	Termini di utilizzo. Scadenze e proroghe
Art. 26 comma 2 D.L 18/2020	SI		Fino al 30/4/2020
Decreto Rialncio art. 74 c.1 lett.a) D.L. 34/2020 convertito in L. 77/2020	SI		Proroga al 31/7/2020
Decreto Agosto" (art. 26, co. 1-bis del D.L. n. 104/2020)	SI		Proroga al 15/10/2020
Decreto Agosto" (art. 26, co. 2-bis del D.L. n. 104/2020)		SI	DAL 16/10/2020 AL 31/12/2020
Art. 1 Legge 30 dicembre 2020 n. 178 comma 481	SI	SI	DAL 1/1/2021 AL 28/2/2021
Decreto Sostegno - proroga del termine di cui al comma 481 della legge 178	SI	SI	Proroga al 30/6/2021

Proroga misure lavoratori fragili

Per **lavoratore fragile** si intende il lavoratore affetto da patologia che ne aumenta la vulnerabilità nei confronti dell'infezione virale:

soggetti immunodepressi, ossia quei lavoratori che, a causa di una patologia preesistente, sono esposti al rischio di un esito grave dell'infezione da COVID-19 (circolare congiunta Ministero del Lavoro e Ministero della Salute n. 13 del 4 settembre 2020).

Sono pertanto ritenuti "fragili" quei lavoratori dipendenti impiegati sia in amministrazioni pubbliche, che presso datori di lavoro privati, i quali, in ragione di particolari patologie o malattie croniche sono:

- ✓ maggiormente esposti al rischio di contagio del virus nei luoghi di lavoro
- ✓ maggiormente esposti, nel caso in cui contraessero il Covid-19, al rischio che il decorso della malattia abbia un esito grave e potenzialmente infausto.



Proroga misure lavoratori fragili

I lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Inoltre, l'INPS, con messaggio n. 3653 del 9 ottobre 2020, ha precisato che per i lavoratori in sorveglianza precauzionale perché soggetti fragili deve essere esclusa la tutela previdenziale della degenza ospedaliera con tutela previdenziale equiparata alla malattia salvo il caso di malattia conclamata. Per questa categoria di lavoratori, devono essere previste, con accordo tra le parti, forme di lavoro presso il proprio domicilio (mediante ricorso allo smart working, telelavoro o ad altre forme di lavoro alternative alla presenza in ufficio).



Cosa accade se licenzio per GMO in violazione del divieto?

La risposta è abbastanza semplice: il licenziamento è nullo perché contrario a norma imperativa (art. 1418 cc. nullità del contratto per violazione di norma imperativa). Il licenziamento nullo comporta le conseguenze previste da:

- art. 18 comma 1 per i vecchi assunti;
- > art. 2 D.lgs. 23/2015 per i nuovi assunti.

Per entrambi c'è la reintegra (tutela reale) ma cambiano gli importi:

RGF per gli ante 7/3/2015, mentre per i post Jobs Act si assume la retribuzione presa come base di calcolo per il TFR.



Posso licenziare per GMO con transazione anche in vigenza di divieto?

La risposta è positiva ed è una strada che in molti hanno e stanno percorrendo. Il licenziamento sappiamo che può essere impugnato entro 60 gg ma se il lavoratore firma la rinuncia all'impugnazione, anche in presenza di divieto per normativa COVID, questo rientra in un libero accordo sempre possibile tra le parti o a scelta personale del lavoratore al pari della risoluzione consensuale o delle dimissioni.

Posso licenziare chi rifiuta un trasferimento?

Generalmente questo tipo di rifiuto viene trattato come insubordinazione grave per cui licenzio per giusta causa e non per GMO e come tale sono fuori dal divieto.





Rinnovi e proroghe a causali fino al 31 dicembre 2021

Art. 17 (Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine)

- 1 All'ART. 93 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 dicembre 2021, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1 del decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015.
- 2 Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia a far data dall'entrata in vigore del presente decreto e nella loro applicazione non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti.

Rinnovi e proroghe a causali fino al 31 dicembre 2021

Il disegno di legge di Bilancio 2021 aveva prorogato l'applicabilità della norma del decreto Rilancio che consente ai datori di lavoro di rinnovare o prorogare i contratti di lavoro a termine, anche in somministrazione, in assenza di una delle causali previste dal decreto Dignità.



- La deroga all'obbligo della causale, estesa fino al 31 marzo 2021 (precedentemente 31 dicembre 2020), può avvenire in un'unica occasione, indipendentemente dalla circostanza che si tratti di rinnovo o proroga.
- Ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, è possibile rinnovare o prorogare i contratti per un periodo massimo di 12 mesi.
- Il comma 2 dell'art. 17 del DL Sostegno, azzera i contatori delle proroghe e rinnovi già effettuati in deroga al Decreto Dignità



I contratti a termine a causali

Causali del decreto dignità

- esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività;
- > esigenze di **sostituzione** di altri lavoratori;
- esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.

Il termine del 31 marzo si riferisce esclusivamente alla formalizzazione del contratto di lavoro o dell'accordo di proroga

la durata del rapporto stesso potrà ben protrarsi oltre tale data, fermo restando il limite complessivo dei 24 mesi calcolato cumulando tutti i contratti a termine avvenuti tra l'azienda e quel determinato lavoratore.



Art. 19 - (Esonero contributivo per le filiere agricole della)

1 All'art. 16 bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modifiche:

- a. Al comma 1, dopo le parole "dicembre 2020" sono aggiunte le seguenti: " e del mese di gennaio 2021;
- b. Il comma 2 è sostituito dal seguente: "L'esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, in particolare ai sensi della sezione 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo poer le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima comunicazione.